**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE**

**DI ILLECITI ED IRREGOLARITA’**

1. **PREMESSA:**

La normativa vigente prevede una misura volta a favorire la segnalazione di fattispecie di illecito

(fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale

o altri illeciti amministrativi) detta anche ***WHISTLEBLOWING***.

I riferimenti sono rappresentati in particolare dalle Linee guida dell’ANAC in materia di tutela del

dipendente pubblico che segnala illeciti (determinazione n. 6 del 28/04/2015) e, da ultimo, la legge 179 del 30 novembre 2017, in vigore dal 29 dicembre 2017, che è intervenuta sulla normativa già esistente e che tutela gli autori di segnalazioni di reati od irregolarità.

L’espressione “*whistleblower*” indica il dipendente di un’amministrazione che segnala appunto violazioni od irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico, facendo emergere situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione e per l’interesse pubblico.

Per questo motivo la procedura per le segnalazioni e la legge includono forme di tutela.

Lo scopo della procedura è quello di rimuovere eventuali dubbi del dipendente riguardo alle

modalità di effettuazione delle segnalazioni e dall’altro di fugare i timori per eventuali ritorsioni o

discriminazioni conseguenti alla segnalazione.

1. **OGGETTO:**

Oggetto della segnalazione, possono essere comportamenti, rischi, reati od irregolarità consumati o tentati a danno del pubblico interesse.

Al contrario la segnalazione non può riguardare doglianze, rivendicazioni od istanze di carattere personale che riguardano il rapporto di lavoro od i rapporti con superiori e colleghi.

La segnalazione può riguardare azioni od omissioni:

- penalmente rilevanti;

- poste in essere in violazione del Codice etico o di altre disposizioni aziendali sanzionabili

sotto il profilo disciplinare;

- suscettibili di arrecare un danno patrimoniale o di arrecare pregiudizio all’immagine di Vigevano Distribuzione Gas;

- suscettibili di arrecare danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti o cittadini od

all’ambiente;

- arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività

presso il Gruppo.

1. **CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE:**

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili e necessari ad accertare la fondatezza dei fatti

esposti, onde consentire le necessarie verifiche.

In particolare è a disposizione sul sito *web* aziendale, alla sezione dedicata alla prevenzione della

corruzione, il MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE che deve essere

puntualmente compilato.

In calce deve essere apposta la firma del segnalante, accanto a luogo e data.

Le segnalazioni anonime non saranno, di norma, prese in considerazione salvo qualora si riferiscano

a fatti di particolare gravità e ove la segnalazione sia adeguatamente dettagliata.

1. **DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE:**

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (Rag. Simona Vismara); tale documentazione sarà archiviata in modo riservato.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- mediante compilazione dell’apposito modulo presente nel sistema informatico predisposto dall’Azienda (sezione dedicata in Società Trasparente) e relativo invio all’indirizzo di posta elettronica anticorruzione@vigevanodistribuzionegas.it; in tal caso l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;

- mediante compilazione dell’apposito modulo presente nel sistema informatico e seguente invio a mezzo del servizio postale o con consegna a mano alla Segreteria di Direzione in busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, recante all’esterno la dicitura “riservata/personale”.

1. **ATTIVITÀ DI VERIFICA**

L’RPCT verifica la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività ritenuta opportuna, compresa l’audizione del segnalante e di eventuali soggetti che possano riferire sui fatti segnalati,

nel rispetto di imparzialità e riservatezza.

Nell’attività di verifica l’RPCT può avvalersi delle strutture aziendali competenti.

Terminata la verifica l’RPCT provvederà, in base alla natura della segnalazione

- a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;

- a comunicare l’esito della verifica al responsabile della struttura di appartenenza dell’autore

della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza, inclusi i provvedimenti

disciplinari laddove ne sussistano i presupposti;

- a comunicare l’esito della verifica al Vertice Societario, per le ulteriori, eventuali azioni che si rendessero necessarie a tutela della società.

1. **FORME DI TUTELA DEL *WHISTLEBLOWER:***

Posto che sono previsti:

* la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 del Codice di procedura penale;
* il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante;
* la non soggezione della denuncia al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e segg. della L. 241/1990; ad eccezione dei casi in cui siano ravvisabili responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ovvero l’anonimato non sia opponibile per legge, l’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza suo espresso consenso.

Nei confronti del dipendente segnalante non può essere attuata alcuna ritorsione o discriminazione,

diretta od indiretta, per motivi connessi, direttamente od indirettamente, alla segnalazione operata.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito

deve darne notizia circostanziata all’Organismo di Vigilanza il quale valuterà la sussistenza degli

elementi per poi, a sua volta, rappresentare l’accaduto al Vertice Societario per gli accertamenti ed i provvedimenti di competenza.

L’adozione di misure ritenute ritorsive è comunque è comunque comunicata in ogni caso all’ANAC

dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Gruppo.

1. **RESPONSABILITÀ DEL *WHISTLEBLOWER:***

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante

nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell’art. 2043 del

Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare o nelle altre sedi competenti, eventuali

forme di abuso rappresentate da segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo

scopo di danneggiare il denunciato od altri soggetti ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o

strumentale dell’istituto oggetto della presente procedura.